



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 24 FEBBRAIO 2025

Art. 5 (Accordo)

di Cooperazione

Le forme di cooperazione tra le Parti nei settori previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, possono includere: a. visite ufficiali e riunioni bilaterali; b. visite ufficiali a navi da guerra, aeromobili e unità; c. scambio di conoscenze, competenze ed esperienze militari; d. presenza e partecipazione a corsi, esercitazioni e manovre militari; e. partecipazione ad altre attività ufficiali organizzate dalle Parti; f. qualsiasi altra forma di cooperazione che possa essere concordata dalle Parti.

Versione in vigore dal 25 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025
Estremi	Legge 12 giugno 2026, n. 106
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-106-2026/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it